

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGI ITALIANI – API**

**ART. 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione culturale denominata "Associazione Primatologi Italiani – API" con sede nel Comune di Torino, via Accademia Albertina 13, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi UNITO.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il territorio italiano.

**ART. 2 - Finalità**

1. L'Associazione è a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) promuovere e tutelare la ricerca scientifica e la didattica nel campo della primatologia e facilitare la cooperazione tra i ricercatori a livello nazionale e internazionale;
  - b) promuovere attività di salvaguardia e conservazione *in-situ* ed *ex-situ* dei primati;
  - c) promuovere attività di divulgazione, tra esperti del settore e al grande pubblico, delle conoscenze, scoperte e traguardi riguardanti la primatologia;
  - d) fornire supporto e consulenza sul rispetto degli standard di benessere e tutela dei primati mantenuti in cattività, in accordo con quanto previsto dalle leggi nazionali ed europee.

Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione potrà condurre in via esemplificativa e non vincolante le seguenti attività:

- organizzazione di convegni, conferenze, workshop, seminari, lezioni e attività analoghe;

- ricerca scientifica sui primati e altre specie con finalità comparativa per comprendere evoluzione, ecologia e comportamenti dei primati;
- progetti di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*;
- attività didattica, museologica e di divulgazione scientifica;
- collaborazioni con esperti nazionali e internazionali anche di altre discipline per promuovere e incrementare la conoscenza sui primati.

### **ART. 3 - Soci**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Qualunque persona di qualsiasi nazionalità può essere ammessa a far parte dell'Associazione in qualità di Socio, previa compilazione di domanda scritta presentata da un Socio e accompagnata da *Curriculum Vitae*.
3. La domanda va indirizzata, in qualunque periodo dell'anno, al Segretario. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego da parte del Consiglio Direttivo va motivato e il richiedente ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea Generale dell'Associazione. La decisione dell'Assemblea Generale è inappellabile.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Tutti i Soci hanno uguali diritti.
6. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. L'Associazione prevede la non trasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
8. L'ammissione del candidato diventa effettiva all'atto del versamento della quota associativa annuale.

### **ART. 4 - Diritti e doveri dei soci**

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I Soci svolgeranno le attività dell'Associazione prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 – Cariche sociali**

1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che non siano maggiorenni.

#### **ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio**

1. La qualità di Socio si perde per decesso o per indegnità sancita dall'Assemblea.
2. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, incluso il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, viene escluso dall'Associazione, previo debito avviso.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

#### **ART. 7 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono costituiti da:
  - L'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria
  - Il Consiglio Direttivo
  - Il Presidente
  - Il Vice Presidente
  - Il Segretario
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

### **ART. 8 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, aventi gli stessi diritti.

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, possono essere fissati la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione.
2. La convocazione può effettuarsi per via telematica.
3. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. E' prevista, inoltre, la possibilità di Assemblea per via telematica.

### **ART. 9 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
2. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei Soci con diritto di voto. L'Assemblea riunita in seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati.
4. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
6. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
  - a) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, del programma previsionale delle attività per l'anno in corso e dell'eventuale regolamento interno;
  - b) l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto, con distinte votazioni;
  - c) la presentazione dei nuovi Soci ammessi nel corso dell'anno, previo esame della

domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

d) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;

d) deliberare in merito al trasferimento della sede legale dell'Associazione, se viene spostata in diverso Comune. La decisione è delegata al Consiglio Direttivo se il trasferimento di sede avviene all'interno del Comune in cui è situata.

#### **ART. 10 – Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario o su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale dei Soci con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
2. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale dei Soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera su:
  - a) le modifiche da apportare allo statuto;
  - b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
  - c) lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ART. 11 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito da: Presidente, Vice-Presidente e Segretario, affiancati da due membri dell'Associazione in qualità di Consiglieri.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente;

in mancanza di questi, dal più anziano fra gli altri membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Segretario cura la corrispondenza e il libro generale dei Soci, con la data di nomina di ciascuno; cura altresì i verbali degli atti sociali. Lo stesso cura inoltre l'esazione delle quote sociali e amministra i proventi dell'Associazione, secondo i rendiconti approvati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Le decisioni non saranno mai a scrutinio segreto e non verranno accettati i voti "in delega".
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno anche per via telematica. Il Presidente convoca, a mezzo posta o per via telematica, i membri del Consiglio comunicando l'ordine del giorno, redatto dal Segretario con congruo anticipo.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario durante la riunione, firmato dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel registro delle delibere del Consiglio Direttivo tenuto dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi indipendentemente dalla carica ricoperta.
9. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e dei membri del Consiglio Direttivo si svolgeranno nel modo seguente:
  - Il Consiglio Direttivo in carica procederà alla candidatura di un nominativo per ciascun incarico e il Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle candidature.
  - I Soci potranno a loro volta autocandidarsi o candidare un Socio per ciascuno degli incarichi inviando una comunicazione scritta al Segretario.
  - I nominativi di coloro che avranno effettuato la candidatura scritta al Segretario dovranno rimanere segreti.
  - L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sempre e comunque per elezione da parte dell'Assemblea.
10. I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di:
  - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - redigere tutti gli atti e documenti dell'Associazione;
  - redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte, il piano

- previsionale e il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
- stabilire i criteri di ammissione dei nuovi Soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- aprire rapporti con gli istituti di credito;
- curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- ratificare e modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

#### **ART. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione.

#### **ART. 14 - Decadenza degli organi associativi**

1. I titolari degli organi associativi decadono:
  - a) per dimissioni;
  - b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il dirigente per la quale è proposta.
3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di

tutte le cariche statutarie.

4. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### **ART. 15 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 16 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato sia presso la sede dell'Associazione, sia presso il Segretario almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
3. Il rendiconto consuntivo e il piano previsionale devono essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



**ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 18 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

I soci fondatori:

Adessi Elsa, Bandoli Francesca, Barelli Claudia, Carosi Monica, Caselli Marta, Cordoni Giada, De Marco Arianna, Delpero Massimiliano, Gamba Marco, Giacomina Cristina, Norscia Ivan, Palagi Elisabetta, Rovero Francesco, Sabbatini Gloria, Schino Gabriele, Spagnoletti Noemi, Torti Valeria, Truppa Valentina, Vitale Augusto